

professione **bancario**

DIRITTI | LAVORO | PARI OPPORTUNITÀ

Diritti Lavoro Pari Opportunità

Profili Nazionali Internazionali

— La legge sul
“Dopo di noi”

— Il genere
e il principio delle
pari opportunità

— La tutela
internazionale
delle donne contro
la violenza e la
discriminazione

— Corte di Giustizia
dell'Unione Europea:
la nozione di “coniuge”
comprende i coniugi
dello stesso sesso

DIRETTORE EDITORIALE

Emilio Contrasto

DIRETTORE RESPONSABILE

Bianca Desideri

COMITATO DI DIREZIONE

Alessandro Casagrande
Emilio Contrasto
Daniela Foschetti
Giuseppe Ettore Fremder
Stefano Giuliano
Fabrizio Gosti
Massimiliano Lanzini
Antonio Liberatore
Sergio Mattiacci
Gianluca Passerini
Pietro Pisani
Gabriele Slavazza
Roberto Vitantonio

COMITATO SCIENTIFICO

Umberto Aleotti
Antonella Batà
Massimo Degli Esposti
Gerardo Grossi
Antonio Lanzaro
Gerardo Marotta †
Massimiliano Marotta
Raffaello Misasi
Susanna Quadri
Immacolata Troianiello
Antonella Verde
Claudio Vitelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Innocenzo Parentela

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Umberto Aleotti
Antonio Lanzaro
Antonella Verde

Organo della FALCRI
Federazione Autonoma Lavoratori
del Credito e del Risparmio Italiani



Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana
Autorizzazione del Tribunale
di Roma n. 17196 del 30-3-1978
Iscrizione al ROC n. 11110

Redazione:
Roma, Viale Liegi, 48/b
Tel. 06.8416336-334-328-276
Fax 06.8416343
professionebancario@unisin.it

Impaginazione e stampa:

EuroLit S.r.l.
Via Bitetto, 39 - 00133 Roma
Tel. 06.2015137 - Fax 06.2005251
www.euroLit.it

Anno XXIX

N. 01 gennaio-giugno 2018

Chiuso in tipografia
l'27 giugno 2018

Per le fotografie di cui nonostante le ricerche non sia
stato possibile rintracciare gli aventi diritto la FALCRI
si dichiara disponibile ad adempiere ai propri doveri. Gli
articoli firmati impegnano solo gli autori che ne sono
pienamente responsabili e rappresentano il pensiero
personale degli stessi. Tutti i diritti sono riservati. I testi
non possono essere riprodotti senza autorizzazione.



sommario

03 editoriale
Le prossime sfide
EMILIO CONTRASTO

04 lavoro
La legge sul "Dopo di noi"
ANTONELLA VERDE

06 lavoro
Il genere e il principio delle pari opportunità
ANTONIO LANZARO

09 lavoro
La tutela internazionale delle donne contro
la violenza e la discriminazione
UMBERTO ALEOTTI

13 diritti
Corte di Giustizia dell'Unione Europea:
la nozione di "coniuge" comprende
i coniugi dello stesso sesso
BIANCA DESIDERI



Le prossime sfide

Lo scenario del mercato del lavoro che si prospetta ai nostri occhi è assai complesso e ci impone di non disperdere energie ma di concentrarci ancor di più sulle varie problematiche che sono sul tappeto. Innovazione tecnologica, nuove tipologie contrattuali, ulteriori fusioni e aggregazioni bancarie, accorpamenti e riduzione di Filiali, pressioni commerciali, smart working, conciliazione tempi di vita e di lavoro, mantenimento dei livelli occupazionali, sono alcuni dei principali argomenti su cui si focalizza da sempre la nostra attenzione. A tutto ciò si aggiungono le problematiche legate al rinnovo del CCNL del settore del credito e al rinnovo del protocollo delle relazioni industriali.

L'utilizzo delle nuove tecnologie, che con velocità quasi supersonica investono i vari settori del mondo del lavoro, fa sentire anche nel settore del credito i suoi effetti. Sempre più processi sono legati all'evoluzione tecnologica e digitale, sempre più clienti si rivolgono ai servizi offerti online, abbandonando il modello della banca "tradizionale", quella fisica, con lo sportello presso cui recarsi per effettuare le operazioni. Nel contempo, sempre maggior impegno viene chiesto alle Colleghe e ai Colleghi che spesso si trovano a dover affrontare le nuove rapide sfide con vecchi metodi di lavoro, con sempre maggiori oneri e sempre maggiori pressioni, con budget sempre più elevati da raggiungere. Altri delicati temi che riguardano il settore sono il problema delle esternalizzazioni con il rischio di pezzi di attività che potrebbero uscire dall'area contrattuale del Settore e delle sempre più evidenti commistioni che si stanno registrando tra le figure professionali e le attività definite all'interno del CCNL del credito e quelle di altri comparti. Un esempio in tal senso è quello dei cosiddetti contratti ibridi già posti in essere da primari Gruppi bancari del nostro Paese.

A questi, si aggiungono quelli che riguardano la situazione Paese e le norme e regole comunitarie che, anche qui, come nel caso degli NPL (Non Performing Loans) e non ultimo del nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR), vanno ad impattare sulla vita professionale dei lavoratori del settore. Anche per le problematiche dei comparti esattoriale e assicurativo massima è l'attenzione della nostra Organizzazione Sindacale.

UNISIN, Sindacato al tempo stesso autonomo e confederale in quanto aderente alla CONFISAL, in questa fase storica per il Paese e per il Settore, è e deve continuare a svolgere un ruolo da protagonista, unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali con cui siede ai tavoli nazionali e aziendali di contrattazione.

Il confronto costruttivo con le altre Organizzazioni Sindacali del Settore, che ha sempre caratterizzato l'agire di UNISIN e, ancor di più, in questo delicato momento che ci avvicina al prossimo rinnovo del CCNL ci porterà a fare scelte politiche sulla base della vicinanza delle visioni strategiche e degli assetti di Settore e, andando oltre, della società e dell'economia.

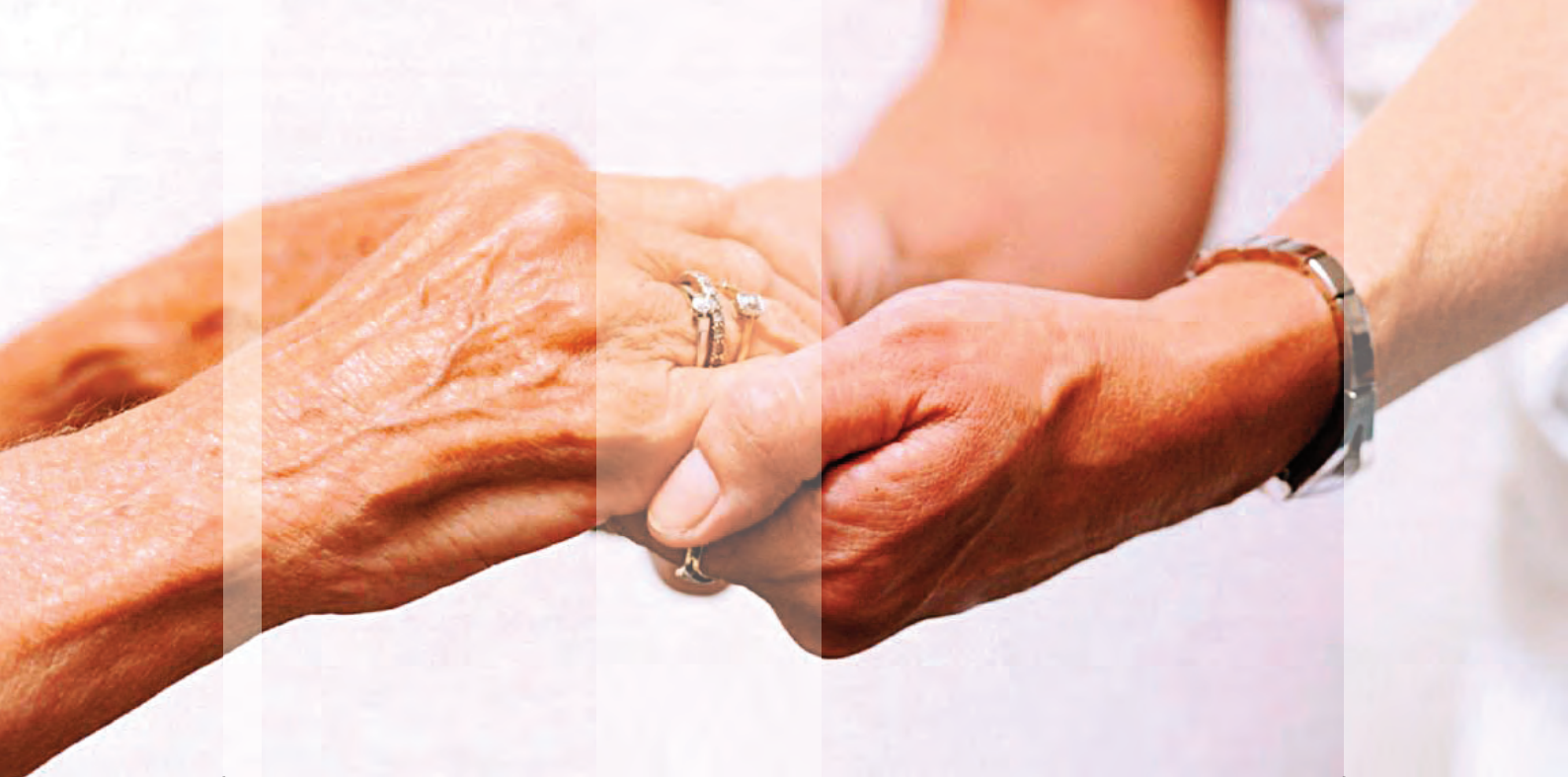
Non possiamo non esprimere apprezzamento, come abbiamo già evidenziato in altre sedi, per la scelta di ABI di voler intraprendere il percorso di rinnovo del CCNL del settore credito in un clima costruttivo e senza le azioni di forza che, invece, avevano caratterizzato l'avvio del confronto nelle ultime tornate contrattuali.

Il contratto che si andrà a rinnovare rappresenta un momento fondamentale per il Settore in quanto dovrà andare a disciplinare tutte le nuove figure professionali che gravitano e/o graviteranno nell'ambito delle attività delle banche, estendendo così il perimetro di coloro che già oggi usufruiscono di tale contratto.

Non ci stanchiamo e non ci stancheremo di ripetere che è necessario agire affinché ci sia una reale distribuzione dei benefit economici a tutte le Lavoratrici ed a tutti i Lavoratori invece che ad una ristretta cerchia di manager per come, purtroppo, oggi avviene.

Ci adopereremo per operare con la massima attenzione ed impegno per costruire, insieme alle altre OO.SS. di Settore, una piattaforma in grado di risolvere le questioni aperte e salvaguardare la categoria.

Questo è il nostro impegno ora e per i prossimi mesi, che si aggiunge al quotidiano lavoro di attenzione e tutela che tutti, come dirigenti sindacali, portiamo avanti per salvaguardare le Lavoratrici ed i Lavoratori, non solo in ambito lavorativo, nella consapevolezza che il nostro ruolo non è stato e non sarà mai semplice ma è una sfida continua che affrontiamo con competenza e professionalità. ■



lavoro

ANTONELLA VERDE

La legge sul “Dopo di noi”

La Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” s’inserisce in quel particolare contesto giuridico che si occupa della “disabilità grave”, come definita ed individuata con la Legge n. 104/92, e costituisce l’attuazione dei principi sanciti dalla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”, sottoscritta il 13/12/2006 e ratificata in Italia con la Legge n. del 18/03/2009.

La normativa in oggetto si rivolge a persone con disabilità grave *“non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare... nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona inte-*

ressata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

La tutela viene estesa anche ai soggetti disabili che, pur avendo parenti ancora in vita, non possono beneficiare del loro sostegno.

Per consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, la legge ha previsto:

A) La creazione di un Fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto familiare.

B) Agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a tutela dei disabili.

C) Importanti sgravi fiscali per:

- le liberalità in denaro o in natura;
- la stipula di polizze di assicurazione;
- la costituzione di trust;
- la costituzione di vincoli di

destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;

- la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di *onlus* che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Per accedere al Fondo sono stati emanati i decreti attuativi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (23/11/2016), mentre è devoluta alle Regioni la effettiva erogazione delle somme, attraverso l’emanazione di bandi per l’elaborazione di progetti finanziabili, aventi ad oggetto “programmi e interventi innovativi di residenzialità – come il *co-housing* – e favorire l’indipendenza dei disabili “in abitazioni o gruppi che riproducano le condizioni abitative e relazionali dei disabili”.

Al fine di godere delle esenzioni ed agevolazioni fiscali la legge sul "Dopo di noi" prevede la forma dell'atto pubblico notarile per la creazione di *trust*, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c. e la costituzione di fondi speciali - composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario - anche a favore di *onlus* che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, gli strumenti redatti con atto pubblico notarile devono rispettare i seguenti requisiti:

- finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
- le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie;
- identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
- descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
- indicazione delle attività assi-



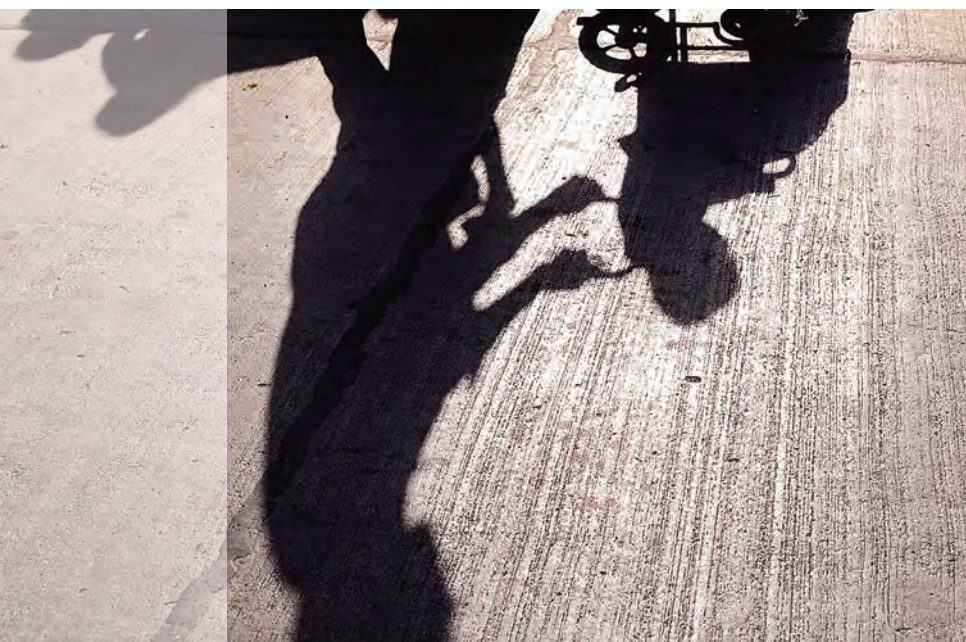
stenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;

- individuazione degli obblighi del *trustee*, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di

benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

- indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;
- individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
- destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali. ■

Avv. **Antonella Verde**, componente Comitato Pari Opportunità Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.



Il genere e il principio delle pari opportunità

1. Il genere

La categoria di "genere" si colloca in un complesso universo semantico: si tratta, infatti, di un termine entrato nel lessico filosofico, letterario, storico e di studio delle culture.

Mentre in inglese "gender" si connota immediatamente come concetto relativo alla tradizione della critica femminista, in italiano questo termine comprende componenti eterogenee rispetto al femminismo.

Come ha sottolineato la storica femminista americana Joan Wallach Scott nel suo celebre saggio *"Gender: A Useful Category of Historical Analysis"*⁽¹⁾, pubblicato nel 1986 nell'*American Historical Review*, il termine sarebbe stato impiegato per la prima volta dalle femministe americane per designare i rapporti sociali tra i sessi, nell'intento di ribadire la qualità fondamentalmente sociale delle distinzioni basate sul sesso. Il genere diventa quindi, secondo la studiosa americana, un modo per indicare le "costruzioni culturali", l'origine, di natura interamente sociale, delle identità soggettive di uomini e donne: in altre parole, è una categoria sociale imposta a un corpo sessuato.

Benché sia stato più volte notato come "gender" sia un termine di difficile traducibilità, il saggio della Scott, di fatto ha imposto l'uso del termine inglese "genere" in contesti non anglofoni; l'ambizione era quella che gli *women's*



studies comportassero necessariamente una ridefinizione e un allargamento delle tradizionali nozioni scientifiche e l'acquisizione anche del portato dell'esperienza personale, soggettiva. Se nel nostro ordine socio-culturale, al significato di partenza "donna" e "uomo" si accompagnano significati aggiuntivi che registrano tutti i valori attraverso cui questo significato di partenza si è definito come tale nel senso comune, assume il punto di vista del genere,

fa sì che ci si interroghi su come il genere agisca nei rapporti sociali tra gli individui e su quale significato conferisca all'organizzazione del vivere civile e politico di una società.

Dopo aver analizzato le diverse definizioni di genere, Joan Scott ne propone una propria, concependolo come "un elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate su una cosciente differenza tra i sessi e un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere";

parlare di genere significa quindi riferirsi a un'area di contestazione, un territorio sociale e simbolico dove si confrontano posizioni diverse intorno a specifiche sessuali. Genere, secondo Scott, è un ter-



reno fondamentale al cui interno o per mezzo del quale viene elaborato il potere; non è l'unico terreno, ma, afferma Scott, "sembra essere stato un modo persistente e ricorrente con cui è stata possibile la manifestazione del potere in Occidente".

Con il femminismo il genere si è dunque definito come concetto dinamico, si è riferito alla costruzione sociale dell'identità di genere, contrapposta alla staticità del ruolo biologico e puramente

sessuale, sì da definire un nuovo settore del sapere, i cosiddetti *gender's studies*, tradotti in italiano con tutte le ambiguità linguistiche come "studi di genere".

L'inserimento della dimensione di genere e gli studi di genere hanno trovato un loro posto ed una loro autorevolezza in campo accademico internazionale e benché con fortune diverse di Paese in Paese, sono divenuti cruciali nello studio dei regimi di welfare occidentali.

Si è trattato di un passo ulteriore rispetto a quello che auspicava la Scott: da categoria di analisi "teorica" il genere vale come strumento attraverso cui costruire la realtà sociale stessa, diventa l'ottica con cui "agire" (politiche, bilanci pubblici, ecc...): è il concetto di *gender mainstreaming*.

2. Il *gender mainstreaming*

Il concetto di *gender mainstreaming* appare per la prima volta nei testi internazionali dopo la Terza Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, a Nairobi nel 1985.

Alla IV Conferenza Mondiale di Pechino del 1995, i 189 paesi presenti sottoscrivono, nella Piattaforma per l'Azione (Platform for Action), il *gender mainstreaming* come la strategia chiave per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

In ognuno degli obiettivi strategici identificati (dodici "Critical Areas of Concern"), è fatto specifico riferimento all'importanza della strategia del *gender mainstreaming*, come anche nel capitolo "Women in power and decision-making" dove si legge che: "Nel considerare le ineguaglianze tra uomini e donne nella

condivisione del potere e della presa di decisione, a tutti i livelli, i governi e gli altri attori dovrebbero promuovere una politica attiva e visibile di assunzione dell'ottica di genere in tutte le politiche e programmi così che, prima che le decisioni siano prese, sia fatta una analisi degli effetti sulle donne e sugli uomini, rispettivamente".^[2]

Nel 1998, il gruppo di specialisti del Consiglio d'Europa, adotta la seguente definizione: "*gender mainstreaming* è un processo politico così come un processo tecnico. Implica nuovi modi di concepire e di approcciarsi alle politiche, spostamenti nella cultura organizzativa o istituzionale e conduce a cambiamenti nelle strutture delle società. Il *gender mainstreaming* implica la riorganizzazione dei processi politici perché muove l'attenzione delle politiche per l'uguaglianza di genere verso le politiche di ogni giorno e le attività degli attori normalmente coinvolti nei processi politici correnti".^[3]

Ma è la direttiva 2002/73/CE del PE e del Consiglio a introdurre, per la prima volta, una definizione giuridicamente vincolante del concetto di *mainstreaming*.

Il *gender mainstreaming* implica, pertanto, una riorganizzazione dei processi di presa di decisione alla base della quale c'è il riconoscimento che uomini e donne hanno diverse condizioni, bisogni e motivazioni e che queste differenze influenzano gli ambiti di vita e di lavoro, dall'uso dei mezzi di trasporto e dei servizi sociali alla conciliazione lavoro/vita, cosicché il processo di *policy making* non può essere neutro da un punto di vista di genere. Alla luce di questo, la strategia si pone l'obiettivo di



modificare la struttura organizzativa pubblica in modo tale che una sensibilità di genere sia fatta propria da tutti i partecipanti.

L'importanza della strategia di *gender mainstreaming* è stata ribadita dall'Assemblea Generale nel corso della sua 23ª Sessione speciale "Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo" (nota come Pechino+5, giugno 2000) e dall'ECOSOC nella Risoluzione 2006/36 del luglio 2006.

Sicuramente il *mainstreaming* di genere è una strategia che richiede tempi lunghi ma esso porta a cambiamenti sostanziali all'interno dei sistemi e dei processi; gli interventi mirati a casi specifici, invece, producono effetti più immediati ma limitati alle aree e alle problematiche su cui si interviene. Inoltre la strategia di *gender mainstreaming*, a differenza di quelle della parità formale e di azione positiva, allarga

il campo dei partecipanti fino ad includere potenzialmente tutti gli attori di politica pubblica di un Paese.

Come evidenziato in molti studi e ricerche, entrambe le forme di intervento sono ad oggi necessarie, anzi, da più parti si paventa il pericolo della eliminazione degli interventi specifici a favore del *gender mainstreaming*, con il pericolo di una sempre maggiore invisibilità delle tematiche di genere, anche perché il *mainstreaming*, richiede un alto livello di consapevolezza nei luoghi di presa di decisione e una diffusa presenza di competenze specifiche tra gli attori, fattori entrambi difficilmente riscontrabili sia nelle organizzazioni pubbliche e private che negli attori politici. ■

Note:

¹ In italiano si veda Joan Wallach Scott, Il "genere": un'utile categoria di analisi storica, in Altre storie. La critica

femminista alla storia, a cura di P. Dicori, Clueb, Bologna, 1996.

² Piattaforma d'azione di Pechino, 1995, documento tratto dal sito <http://www.dirittiumani.donne.aidos.it>

³ www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/02_Gender_mainstreaming

Bibliografia:

Di Sarcina F. (2010), L'Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia dell'integrazione europea (1957-2007), Bologna, Il Mulino.

Donà A. (2007), Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità, Milano, Bruno Mondadori.

Ducan S. e Pfau-Effinger B. (2000), Gender, Economy and Culture in the European Union, London, Routledge.

Lanzaro A. (2008) La politica sociale europea, Napoli, Esselibri - Simone.

Scott J.W. (1996), Il "genere": un'utile categoria di analisi storica, in Altre Storie. La critica femminista alla storia, a cura di P. Dicori, Bologna, Clueb.

Prof. **Antonio Lanzaro**, docente presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

La tutela internazionale delle donne contro la violenza e la discriminazione

La Corte europea dei diritti dell'uomo è un organo di giustizia internazionale, al quale si possono proporre ricorsi contro gli Stati, che violano i diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.)⁽¹⁾.

La Convenzione è stata ratificata da quarantasette Paesi europei, tra cui l'Italia, ed è arricchita da quattordici Protocolli, ai quali ne sono stati aggiunti due, stipulati nel 2013 ma non ancora entrati in vigore.

L'insieme delle disposizioni convenzionali contiene un elenco di diritti fondamentali, che gli Stati contraenti si sono obbligati a rispettare e tutelare, tra i quali, in particolare, il diritto alla vita, il diritto a non essere torturati e a non subire trattamenti inumani o degradanti (i.e., il diritto all'integrità psico-fisica), il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di riunione e associazione, il diritto alla previsione legale del reato (*nullum crimen sine lege*), il diritto a un equo processo, il diritto di proprietà, il diritto a non essere discriminati, il diritto di matrimonio, il diritto di circolazione, ecc.. Il loro numero è aumentato via via che, nel tempo, si sono aggiunti i vari Protocolli.



Il testo della Convenzione stabilisce due tipi di ricorso alla Corte: il ricorso interstatale e il ricorso individuale.

Il *ricorso interstatale* può essere promosso da uno Stato contraente nei confronti di un altro Stato contraente per l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di qualsiasi dispo-

sizione contenuta nella Convenzione o nei suoi Protocolli.

Il *ricorso individuale*, che costituisce un'innovazione in ambito internazionale, consente alle persone fisiche e giuridiche, che siano state vittime di violazioni di diritti inclusi nella Convenzione e nei Protocolli a causa di comportamenti

statali, di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo e ottenere con il ricorso una sentenza che, nell'accertare la violazione, condannasse lo Stato che ne è autore al pagamento di un equo indennizzo (cd. equa soddisfazione).

La Corte costituisce, pertanto, un valido punto di riferimento quando si tratta di tutelare le donne in relazione a comportamenti violenti o discriminatori e una specifica dimostrazione in tal senso è di recente pervenuta dal caso *Talpis contro Italia*, sul quale i giudici di Strasburgo si sono pronunciati, il 2 marzo 2017, in forza del ricorso n. 41237/14^[2].

La ricorrente, sig.ra Elisaveta Talpis, era una cittadina moldava, che si era trasferita nel 2011 a Remanzacco, in provincia di Udine, insieme al marito e ai due figli. Dopo un anno, nel 2012, la donna sporgeva denuncia contro il coniuge, sig. Andrej Talpis, per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e minacce.

Nei mesi precedenti, la ricorrente aveva già chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, a seguito di alcuni gravi episodi di violenza perpetrati dal marito, alcolista, nei suoi confronti e nei confronti della loro figlia minore. Ricoverata in ospedale dopo l'ultimo di questi episodi, non aveva fatto più ritorno a casa ed era stata accolta dall'associazione per la protezione delle donne vittime di violenze domestiche "IOTUNOIVOI".

Nel periodo in cui era presso l'associazione la sig.ra Talpis decideva di sporgere denuncia contro il consorte per le violenze subite e chiedeva all'autorità procedente di predisporre misure immediate, quali l'allontanamento dalla casa familiare o la proibizione di avvicinarsi

ai luoghi abitualmente frequentati dalla famiglia, al fine di proteggere lei e i suoi figli, sottolineando che egli persisteva nel minacciarla telefonicamente.

La polizia, alla quale la donna si era rivolta, trasmetteva, a distanza di un mese, la notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e a metà del mese di ottobre 2012, il Pubblico ministero, allo scopo di decidere sulle richieste cautelari formulate dalla denunciante, affidava alla polizia giudiziaria il compimento, con urgenza, di alcuni atti di indagine.

Nel mese di marzo 2013, la Procura, riscontrando che nessuna attività era stata ancora compiuta, sollecitava la polizia giudiziaria a provvedere e nell'aprile 2013, ossia ben sette mesi dopo la presentazione della denuncia, la sig.ra Talpis era ascoltata per la prima volta dalle forze dell'ordine.

Nel frattempo la donna era stata costretta ad abbandonare l'associazione, dove aveva ottenuto ospitalità nell'agosto 2012, per mancanza di fondi, che al centro antiviolenza erano periodicamente erogati dal Comune di Udine.

All'epoca in cui era stata convocata dalla polizia giudiziaria a rendere sommarie informazioni, aveva dunque fatto ritorno nella casa coniugale e la circostanza chiarisce perché in quell'occasione aveva modificato la propria versione dei fatti, attenuandone la gravità rispetto a quando li aveva denunciati.

Alla luce delle sue dichiarazioni, nell'agosto 2013, il giudice per le indagini preliminari archiviava il procedimento penale in relazione ai reati di maltrattamenti e minacce e lasciava aperte le indagini per lesioni personali.



Il 25 novembre 2013 la sig.ra Talpis chiedeva nuovamente l'intervento degli agenti di polizia per un'altra disputa con il marito e questi, giunti sul luogo, trovavano la porta della camera da letto distrutta e il suolo disseminato di bottiglie, alcune delle quali rotte. La donna asseriva che tutto era avvenuto ad opera del marito, in stato di ebbrezza, e affermava di aver chiesto aiuto, perché riteneva che egli avesse bisogno di cure.

Il sig. Talpis era così tradotto in ospedale ma, nel corso della notte, riusciva a fuggire, facendo ritorno a casa, dove, armato di un coltello da cucina aggrediva la moglie. Il figlio, che aveva tentato di difendere la madre, era accoltellato e perdeva la vita, la donna, che era scappata in strada, raggiunta dal marito, era colpita al petto più volte,



riuscendo però a sopravvivere. L'8 gennaio 2015 il reo, rinchiuso in carcere, era condannato all'ergastolo dal Tribunale di Udine per l'omicidio del figlio e il tentativo di omicidio della moglie, con una sentenza resa nel corso di un giudizio abbreviato. La decisione era confermata, il 26 febbraio 2016, dalla Corte d'Appello di Trieste.

Il 23 maggio 2014, la sig.ra Talpis si era anche rivolta alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando l'omesso adempimento delle autorità nazionali all'obbligo di fornirle protezione contro le violenze domestiche di cui era stata vittima e dalle quali erano scaturiti l'omicidio del figlio e il tentativo di omicidio nei suoi confronti.

Con la sentenza del 2 marzo 2017 la Corte E.D.U., nel giudicare il ricorso, condannava l'Italia per

la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ritenendo che le autorità italiane, non avendo agito tempestivamente e diligentemente nel condurre il procedimento penale originato dalla denuncia della ricorrente, avessero determinato una situazione di impunità, che aveva favorito la reiterazione delle condotte violente e consentito al sig. Talpis di pervenire al compimento dei riferiti reati.

Gli articoli 2 e 3 della C.E.D.U. tutelano il valore della vita e della salute degli individui e, conseguentemente, delle donne come esseri umani, contro ogni forma di violenza. La protezione di questi valori

si traduce nella previsione di due diritti fondamentali di cui esse sono titolari sin dalla nascita: il diritto alla vita e il diritto all'integrità psico-fisica, che, nell'ipotesi di specie, sono stati, a parere della Corte, entrambi lesi dallo Stato italiano.

Nella tutela contemplata dalla Convenzione rientra infatti sia l'obbligo di rispettare tali diritti, per cui gli Stati contraenti sono tenuti ad astenersi da pratiche o comportamenti che possano costituire una loro violazione (aspetto negativo degli obblighi convenzionali), sia l'obbligo di predisporre tutte le misure necessarie alla loro osservanza (aspetto positivo degli obblighi convenzionali).

Quest'ultimo profilo implica, in particolare, che ogni Stato deve allestire un idoneo sistema giudiziario che sia non solo indipendente ed efficace ma anche efficiente, affinché si possa intervenire con ragionevole tempestività, quando la vita di una donna è minacciata. In altri termini, lo Stato non solo deve assicurare che il reato sia accertato e il suo autore condannato alla sanzione penale prescritta, ma deve anche apprestare, tempestivamente, le misure preventive di ordine cautelare onde evitare che l'illecito avvenga, secondo un criterio di ragionevole diligenza.

Nel caso in esame, le autorità italiane, nel compiere le attività di indagine, avevano privato la sig.ra Talpis della protezione immediata che la situazione richiedeva, giacché su di esse incombeva il compito di tener conto dello stato di precarietà e di specifica vulnerabilità, morale, fisica e materiale, in cui la donna si trovava e offrirle una protezione adeguata.

Tardando più di sette mesi prima di compiere le indagini richieste

ed ascoltarla, le autorità interne avevano privato di ogni ragionevole efficacia la denuncia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione delle azioni di violenza domestica da parte del marito.

L'errore ulteriore era stato di non compiere alcuna valutazione circa i rischi per la vita della donna e dei propri figli, nonostante il ripetersi dei molteplici episodi di violenza nell'ambito del nucleo familiare. Questi rischi, effettivi e imminenti, dovevano essere necessariamente ponderati dalle autorità nazionali, tenendo in debita considerazione il contesto di peculiare precarietà e vulnerabilità nel quale si perpetravano le violenze domestiche.

l'inerzia, o meglio la tardiva attivazione, delle autorità nazionali, evidenzia l'esistenza in Italia di un'attitudine socio-culturale di tolleranza verso i comportamenti che colpiscono le donne, che è confermata da statistiche nazionali (ISTAT) e internazionali (Comitato O.N.U. per l'eliminazione della discriminazione contro le donne)^[3], le quali dimostrano che la violenza verso l'universo femminile è assai diffusa sul territorio italiano, dove esiste un'evidente differenza di trattamento rispetto ai casi di violenza compiuti nei confronti degli uomini, e ciò nonostante le riforme legislative intraprese attraverso l'approvazione della cd. Legge sul "femminicidio"^[4], che ha introdotto

La sentenza della Corte costituisce la dimostrazione di come sia attualmente possibile tutelare le donne contro ogni forma di violenza e/o discriminazione anche dinanzi a giudici sovranazionali ed evidenzia quali strumenti di protezione siano oggi predisposti in loro favore dalle norme internazionali, in aggiunta a quelli che sono approntati dagli ordinamenti statali. ■

Note:

¹ La C.E.D.U., firmata a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore il 3 settembre 1953.

² Per un commento alla sentenza, si veda Martina Buscemi, *La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Alcune osservazioni a margine del caso Talpis c. Italia*, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2017, 2, e Valentina Nardone, *La sentenza Talpis c. Italia: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica*, in Osservatorio l'Italia e la C.E.D.U., 2, 2017, 301.

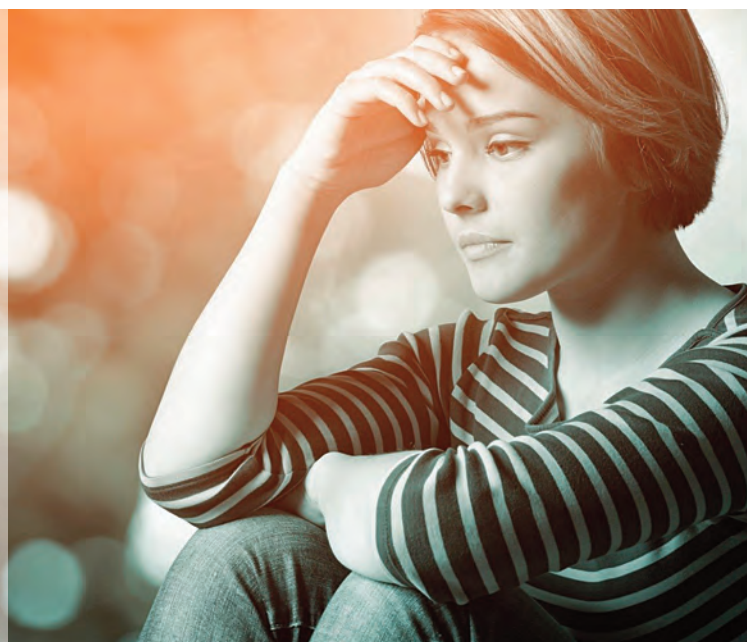
³ Il Comitato è stato istituito dalla Convenzione O.N.U. per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (C.E.D.A.W.), firmata a Copenhagen il 17 luglio 1980 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 14 marzo 1985, n. 132.

⁴ Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

⁵ Nella cd. violenza di genere sono stati racchiusi una serie di comportamenti criminosi, quali l'omicidio, i maltrattamenti, lo *stalking*, le percosse e le lesioni, accomunati dal contesto familiare in cui si realizzano e dal soggetto passivo a cui sono diretti, che è la donna.

⁶ Si vedano, *inter alia*, Corte europea dei diritti dell'uomo, causa n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 2009, e causa n. 72964/10, *Rumor c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2014.

Umberto Aleotti, Avvocato, docente presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Maddaloni (CE).



Da questo punto di vista il comportamento dello Stato italiano è stato anche posto in essere in violazione dell'articolo 14 della Convenzione, che, nel prevedere il diritto a non essere discriminati, vieta ogni disparità di trattamento che sia legata al "sesso", ovvero alla condizione femminile.

La sottovalutazione della gravità del problema delle violenze domestiche, manifestatasi attraverso

nel settore del diritto penale una serie di misure, preventive e repressive, allo scopo di combattere il fenomeno della violenza di genere^[5].

Sul presupposto di tali motivi, lo Stato italiano è stato condannato a pagare alla sig.ra Talpis per le descritte violazioni della C.E.D.U. la somma di trentamila euro a titolo di equa soddisfazione e la somma di diecimila euro per le spese di giustizia.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la nozione di "coniuge" comprende i coniugi dello stesso sesso

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che i diritti dei coniugi sul ricongiungimento sono validi anche in quei Paesi dell'Unione che non hanno riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Si tratta di una sentenza che può definirsi storica e che garantisce in tutti i Paesi UE il diritto dei coniugi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, a poter vivere e lavorare nello stesso Paese anche se questo non ha riconosciuto il matrimonio egualitario.

Nella UE attualmente sono 13 i Paesi in cui è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 9 hanno legalizzato le unioni civili o istituti simili, mentre per quanto concerne Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia non sono consentiti né l'uno né le altre. Per la Corte di Giustizia, pur rimanendo liberi di non legalizzare le unioni, i Paesi non possono comunque ostacolare *"la libertà di residenza di un cittadino dell'Unione Europea rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un paese non UE, un diritto derivato di residenza sul loro territorio"*¹.

Ma come si è arrivati a questa sentenza? Un cittadino romeno e un cittadino statunitense, Relu Adrian Coman e Robert Clabourn

Hamilton, che si erano sposati in Belgio nel 2010, hanno presentato ricorso avverso il rifiuto da parte della Romania nei confronti di Robert Clabourn Hamilton di poter soggiornare in quanto il Paese non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Nel dicembre 2012 i due avevano chiesto alle autorità rumene informazioni sulla procedura e le condizioni in cui il "sig. Hamilton po-

tesse ottenere, in quanto familiare del sig. Coman, il diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi".

La richiesta si fondava sulla direttiva¹ relativa all'esercizio della libertà di circolazione, in base alla quale il coniuge di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato tale libertà può raggiungere quest'ultimo nello Stato membro in cui soggiorna.





Le Autorità rumene rispondevano che il diritto di soggiorno era limitato a soli tre mesi, non essendo possibile qualificare il sig. Hamilton "quale «coniuge» di un cittadino dell'Unione, dato che tale Stato membro non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso (matrimoni omosessuali)".

Ai due coniugi non rimaneva altro che proporre, dinanzi ai giudici rumeni, un ricorso diretto a far dichiarare l'esistenza di una discriminazione, fondata sull'orientamento sessuale, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di libera circolazione nell'Unione.

La Curtea Constitutionala (Corte costituzionale, Romania), investita di un'eccezione d'incostituzionalità sollevata nell'ambito della controversia, ha chiesto a sua volta alla Corte di Giustizia di indicare se il sig. Hamilton rientrasse in quella che è la nozione di «coniuge» di un cittadino dell'Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione con il risultato di ottenere di

conseguenza la concessione di un diritto di soggiorno permanente.

Con sentenza del 5 giugno 2018 nella causa rubricata C-673/16 Relu Adrian Coman e a./Inspectoratul General pentru Imigrari e a. la Corte ricorda "che la direttiva relativa all'esercizio della libertà di circolazione disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell'Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e non consente di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato non-UE, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza. La direttiva non può quindi fondare un diritto di soggiorno derivato a favore del sig. Hamilton nello Stato membro di cui il sig. Coman possiede la cittadinanza, la Romania. La Corte ricorda, nondimeno, che, in alcuni casi, cittadini di Stati non-UE, familiari di un cittadino dell'Unione,

che non potevano beneficiare, sulla base delle disposizioni della direttiva, di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino abbia la cittadinanza, possono tuttavia vedersi riconosciuto un simile diritto sulla



base dell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [disposizione che conferisce direttamente ai cittadini dell'Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri]"².

Per la Corte, "nell'ambito della direttiva relativa all'esercizio della libertà di circolazione, la nozione di «coniuge», che designa una persona unita ad un'altra da vincolo matrimoniale, è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione. La Corte precisa, peraltro, che lo stato civile delle persone, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri e che il diritto dell'Unione non pregiudica tale competenza. Questi ultimi restano quindi liberi di prevedere o meno il matrimonio omosessuale. Essa rileva altresì che l'Unione rispetta l'identità na-

zionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.

La Corte considera, tuttavia, che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE, il matrimonio di quest'ultimo con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, è atto ad ostacolare l'esercizio del diritto di detto cittadino di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò comporterebbe che la libertà di circolazione varierebbe da uno Stato membro all'altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L'obbligo per uno Stato membro di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE, un matrimonio omosessuale contratto in un altro

Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo non pregiudica l'istituto del matrimonio in tale primo Stato membro. In particolare, tale obbligo non impone a detto Stato membro di prevedere, nella sua normativa nazionale, l'istituto del matrimonio omosessuale. Inoltre, un simile obbligo di riconoscimento ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE non attenta all'identità nazionale né minaccia l'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

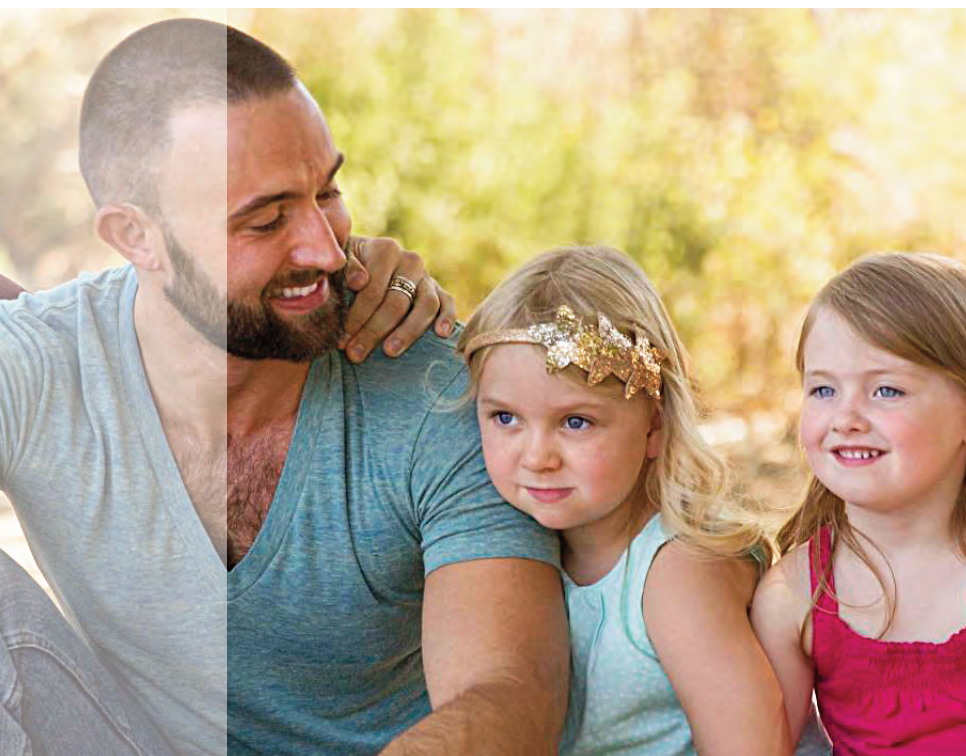
La Corte ricorda infine che una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dal momento che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare è garantito all'articolo 7 della Carta, la Corte rileva che anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione".² ■

Note:

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

² Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato n. 80/18 Lussemburgo, 5 giugno 2018.

Bianca Desideri, direttore responsabile Professione Bancario.



Centri Regionali UNISIN

piemonte valle d'aosta	- Corso Vittorio Emanuele, 111 - 10128 Torino - Tel. 011.6624382 - Fax 011.19112278 e-mail: falcricrt@libero.it
lombardia	- Via Mercato, 5 - 20121 Milano - Tel. 02.860437 - Fax 02.89011448 e-mail: info@unisinlombardia.it
veneto trentino alto adige	- Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 Padova - Tel. 049.7808172 - Fax 049.7960655 e-mail: unisin@falcricrv.org
friuli venezia giulia	- Piazza della Borsa, 7 - 34121 Trieste - Cell. 331.8074114 e-mail: unisinfvg@gmail.com
emilia romagna	- Via Carlo Cattaneo, 54 - 41126 Modena - Tel. 059.392571 e-mail: regionale.emiliaromagna@gmail.com
liguria	- Genova - Cell. 349.1445622 e-mail: unisin.falcri.carige@gmail.com - sito web: www.unisinfalcricarige.it
toscana	- Via Piccagli, 7 - 50127 Firenze - Tel. 055.212951 - Fax 055.212962 e-mail: info@falcrifirenze.it - segreteria.regionale.toscana@unisin.it
abruzzo marche molise	- Via Avezzano, 44 - Chieti Scalo - Cell. 338.7889811 e-mail: segreteria.interregionale@unitasindacale.it
umbria	- Via Enzo Valentini, 4 - 06128 Perugia - Tel./Fax 075.5731000 e-mail: falcriperugia@dada.it
lazio	- Viale Liegi, 48/B - 00198 Roma - Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343 e-mail: segreteria@unitasindacale.it - unisin@pec.it - sito web: www.unisin.it - Via Cristoforo Colombo, 181 - 00147 Roma - Tel. 06.5126765 - Fax 06.5140464 e-mail: silcea.unisin@gmail.com - Via Cesare Balbo, 35 - 00136 Roma - Tel. 06.4820677 - 06.4820900 - Fax 06.4820251 e-mail: sinfub@tiscalinet.it
campania	- Via G. Marconi, 15 - 80125 Napoli - Cell. 329.3815878 e-mail: info@unisinregionalecampania.it
puglia	- Via Putignani, 141 - 70122 Bari - Tel. 080.5219681 e-mail: unisin-pugliasr@libero.it - falcri-puglia@libero.it
calabria e lucania	- Via Cimabue, 153 - Località Saporito - 87036 Rende (CS) - Tel./Fax 0984.791741 e-mail: falcri@falcriubi.it
sicilia	- Via Cerda, 24 - 90139 Palermo - Tel./Fax 091.6113684 e-mail: unisin.sicilia@gmail.com
sardegna	- Corso Vittorio Emanuele II, 32 - 07100 Sassari - Tel. 079.231480 - Cell. 340.2741140 e-mail: falcrisardegna@tiscalinet.it